

Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme

The “Loop-de-Loop”: Criminal Justice and Mass Media, Legislation and Practice

LUIGI FERRARELLA
Giornalista, Corriere della Sera

ATTIVITÀ GIORNALISTICA, LIBERTÀ DI STAMPA,
PROCESSO PENALE, PROCESSO MEDIATICO,
PUBBLICAZIONE ATTI PROCESSUALI, SANZIONI

JOURNALISM, FREEDOM OF PRESS, CRIMINAL JUSTICE,
MASS MEDIA, PUBLICATION
OF PROCEDURAL DOCUMENTS, SANCTIONS

ABSTRACT

L'Autore descrive la realtà dell'attività giornalistica nel settore della cronaca giudiziaria, ponendo particolare enfasi sui fattori che realmente favoriscono le distorsioni mediatiche dell'accertamento processuale, prospettando sanzioni (maggiormente) efficaci a fronte del cattivo esercizio della libertà di informazione e mettendo in guardia dalle insidie – più o meno – nascoste nelle misure al vaglio del Parlamento.

The Author depicts the reality of journalism in the field of criminal justice, with particular emphasis on the factors that actually arouse media distortion of crime, by suggesting (more) effective sanctions for wrong exercise of freedom of press and by warning against the pitfalls - more or less - hidden in the Bills currently before Parliament.

SOMMARIO

1. Il giro della morte. – 1.1. L'enfasi sul giornalista-sacerdote. – 1.2. La realtà del giornalista-accattono. – 2. Cosa favorisce le distorsioni del processo mediatico. – 2.1. Al mercato nero vince sempre il più scorretto. – 2.2. Il falso rimedio degli uffici-stampa. – 3. L'accesso diretto agli atti come riduzione del danno. – 3.1. Sbiancare il finto proibizionismo. – 4. Le obiezioni possibili all'accesso diretto. Per prima cosa, la "verginità cognitiva" del giudice. – 4.1. Il "colpevolismo". – 4.2. Le persone estranee alle indagini. – 4.2.1. Le persone estranee alle indagini: qualche esempio. – 5. Rilevanza penale o interesse pubblico. – 5.1. L'accesso diretto agli atti come medicina per cinque malattie. – 5.2. Il contesto disciplinare. – 6. L'unica sanzione davvero efficace? La sanzione reputazionale. – 7. Dove si rischia invece di andare con le norme in cantiere. – 8. Giornalista "specie" da proteggere. – 8.1. Liti temerarie. – 8.2. Imputazioni "creative". – 8.3. Tentazione maximulte e 231. – 9. Conclusione: accesso diretto agli atti contro il Far West, oppure smettere di lamentarsi del Far West.

1.

Il giro della morte.

C'era una volta «il giro della morte» che, nei Luna Park di quando si era bambini, spericolati centauri avviavano con studiata coreografia dal basso di una grande struttura conica circondata dalle tribune, per poi dosare il gas e girare lentamente in circolo, e con le moto cominciare a salire, e salire ancora, e salire di più, fin quando, tenuti in equilibrio dalle forze centripeta e centrifuga, per qualche istante diventavano quasi orizzontali agli spettatori sfiorati sui sedili. Come questi centauri che nel «giro della morte» non potevano permettersi di sbagliare il dosaggio dell'acceleratore, anche i giornalisti, se danno troppo poco gas alla loro ricerca di notizie, rischiano di cadere risucchiati dalla concorrenza di chi vi arriva prima e meglio di loro, ma se danno troppo gas rischiano di perdere il controllo e decollare, facendo male molto a se stessi e più ancora agli spettatori-lettori in tribuna.

Messa così sembra un po' troppo eroica, ma quel ricordo infantile fotografa bene l'instabilità dell'equilibrio su cui danza la quotidianità del giornalista di vicende giudiziarie. Su un ciglio del baratto c'è la ricerca di quella notizia che somiglia tanto alla «verità» apparentata da Kafka a «una isola circondata da un ampio e tempestoso oceano, sede propria della parvenza dove vari banchi di nebbia, e masse di ghiaccio che tosto si fonde, simulano la presenza di nuove terre, ingannando con vuote speranze il navigante che gira intorno per fare nuove scoperte». Sull'altro versante del burrone c'è la consapevolezza che nessun giornalista serio - messo davanti alle responsabilità incombenti sul proprio operato, proporzionalmente corrispondenti alla libertà di manovra tante volte (qualcuna a sproposito) invocata - possa dire di aver bisogno di attendere chissà quale futuribile Norimberga del giornalismo per sapere, in cuor suo, quanto sia drammaticamente calzante anche al proprio lavoro la spietata sincerità di Nietzsche in un aforisma di «Al di là del bene e del male»: «"Io l'ho fatto", dice la mia memoria. "Io non posso averlo fatto", dice il mio orgoglio. Alla fine è la memoria ad arrendersi».

1.1.

L'enfasi sul giornalista-sacerdote.

Non solo: l'evocazione di quei centauri bene rende l'idea anche di un'altra tenaglia sui cronisti che da un lato non accettino di sottostare agli abbozzati nuovi giri di vite normativi, alle maggiori dosi di segreto invocato, ai richiami un po' pelosi alla privacy che in realtà nascondono altre esigenze, ai bombardamenti di querele e di azioni civili che non servono a ristabilire alcuna verità ma solo a intimidire non tanto il giornalista quanto il suo giornale, in modo che la prossima volta che si trovi a scrivere di quell'argomento, di quella società o di quel partito, il suo giornale si ricordi che l'articolo è stato fonte di grane e quindi anticipi magari qualche premura preventiva; ma che contemporaneamente, dall'altro lato, non se la sentano di indossare la pomposa veste sacerdotale dentro la quale parte della categoria giornalistica si trincerava dietro la linea Maginot del «vale tutto», gonfia il petto e proclama solennemente di avere il diritto-dovere di pubblicare qualunque notizia giunga nel proprio ambito di percezione, a prescindere da qualunque altra valutazione sulle conseguenze che la pubblicazione possa avere sulle persone al centro della notizia e sui relativi procedimenti.

Ecco, credo che chi fa questo mestiere dovrebbe cercare di sottrarsi a questa tentazione

«sacerdotale». Per decenza. Ma anche per convenienza. Per decenza, perché chiunque faccia questo mestiere sa che simili proclami sono talvolta la maschera di un'ipocrisia, un sipario strappato da ben altre spinte che hanno poco a che fare con la trasparenza e molto invece con motivazioni di tutt'altro genere: non di rado ragioni di ordine professionale di piccolo cabotaggio, legate alla concorrenza spietata tra testate e tra giornalisti; spesso motivazioni di ordine commerciale, perché si cerca di mandare in edicola un prodotto appetibile per il lettore e di conseguenza per il mercato pubblicitario dal quale i giornali ricavano la maggior parte delle proprie entrate; a volte anche motivazioni di natura politica che hanno a che fare con la proprietà dei mezzi di informazione, specie in quegli ambiti redazionali nei quali effettivamente la notizia diventa un mezzo di aggressione, un modo per colpire l'avversario politico dell'editore.

Ma dalla tentazione del giornalista-sacerdote si dovrebbe cercare di rifuggire, oltre che per motivi di decenza, anche per ragioni di convenienza. Un problema di «ecologia» della professione giornalistica non è infatti più considerabile un lusso, ma una questione di sopravvivenza per chi voglia fare questo lavoro in maniera decorosa. «Quando un organo di informazione mente, avvelena la collettività. Anche gli articoli degli altri giornali diventano sospetti, il lettore che viene colpito dalla straordinarietà di una notizia si sente autorizzato a valutarla con sospetto, i fatti non soltanto vengono messi in discussione, ma perdono anche il loro valore di realtà, ed anche il dibattito se il giornale debba o non debba rivelare le proprie fonti viene inquinato»: queste non sono riflessioni scritte oggi, ma nel 1981 dall'allora direttore del «Washington Post» nell'editoriale con il quale faceva ammenda per il primo dei poi numerosi casi eclatanti di falsi scoop, storia (un bambino di otto anni drogato dal convivente della madre) che all'autrice aveva fruttato addirittura il «Premio Pulitzer», salvo in seguito rivelarsi vicenda totalmente inventata. Se ci si pone attenzione, è esattamente la situazione nella quale si trovano oggi i lettori, e persino i cronisti quando siano lettori delle notizie altrui. Ormai non ci si pone quasi più il problema se i giornali, nel campo della cronaca giudiziaria, rappresentino o no la verità oggettiva, figurarsi la pretesa neutralità. E neanche si bada più se almeno restituisca una verità emotiva, cioè fatti interpretati in base a un criterio più o meno fazioso ma dichiarato. Nemmeno ci si meraviglia più dell'uso di tutto quel bagaglio di trucchi e di sotterfugi che vengono quotidianamente usati da molti organi di informazione: omissioni chirurgiche, sottintesi sapienti, enfattizzazioni, drammatizzazioni, ingigantimento di cose prive di rilievo, nascondimento di cose serie. Si è ormai molto oltre: si è rotto un patto, è venuto meno un accordo tra il lettore e il giornalista, l'accordo sul fatto che quello che c'è nell'articolo quantomeno sia avvenuto davvero. Passi che uno poi lo giudicherà in un modo, un altro lo scriverà in un modo diverso, un terzo lo colorerà della propria ideologia: ma almeno concordare che quel fatto sia davvero avvenuto! E invece questo patto si è infranto. Oggi non si è più sicuri, quando si legge un articolo, che quel fatto sia reale. E perché siamo a questo assurdo? Solo perché i giornalisti sono «cattivi»? Se fosse così, sarebbe semplice. Se il problema potesse essere risolto soltanto con l'auspicio di maggiore professionalità e serietà personale dei giornalisti, ciascuno potrebbe ritirarsi a bordo della propria scialuppa professionale e scandire il proprio «io penso a fare bene il mio lavoro, e così contribuire nel mio piccolo a migliorare l'ecosistema lavorativo». Però non è così, o almeno non è solo così.

1.2.

La realtà del giornalista-acattone.

Ritenere che l'«ecologia» della professione giornalistica non sia un lusso, infatti, significa anche interrogarsi su una singolare omissione. Colpisce che acutissima sia avvertita la preoccupazione per un tipo di distorsione (quella che il giornalista divulgatore della notizia introduce con l'«aggressione» del segreto tutelato invece dal detentore della notizia); e che invece assai modesta, o addirittura del tutto assente, sia di solito l'attenzione posta su un'altra distorsione in capo al divulgatore della notizia, in realtà ben più pericolosa della prima, che riguarda non tanto «come» vengano scritte le notizie dal giornalista, quanto «quali» notizie il giornalista scriva, attraverso quale selezione e quale griglia di criteri di selezione. Ai lettori, infatti, non arriva la cronaca dei processi o delle indagini, ma arriva una selezione dei processi e delle indagini; e, all'interno di ciascun processo e indagine selezionata, una ulteriore selezione delle notizie più o meno rilevanti a seconda del giudizio del giornalista e del suo giornale. Questa selezione è sicuramente in parte influenzata dalle propensioni, dalle sensibilità, dalle inclinazioni (di natura culturale, ideologica, politica) tanto dell'operatore dell'informazione

(il giornalista) quanto del detentore dei mezzi di informazione (cioè il suo editore). Però si sottovaluta che la selezione è influenzata anche da alcune condizioni di lavoro, dalle situazioni pratiche e circostanze logistiche nelle quali il giornalista si trova ad operare. Da quello, insomma, che c'è nella «cucina» della cronaca giudiziaria, nella retrobottega quotidiano delle notizie. E cioè, per la maggior parte dei casi (specie nella cronaca più delicata, quella delle indagini, in quanto quella dei dibattimenti è per definizione meno bollente), il rapporto personale con le fonti: il magistrato della Procura, il magistrato del Tribunale, l'avvocato dell'indagato, gli avvocati dei coindagati, i cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanziari, vigili e ogni altra forza dell'ordine, i consulenti tecnici, i traduttori, l'indagato stesso, insomma qualunque soggetto che sia titolare di un pezzettino di quel mosaico che il giornalista deve mettere assieme per cercare di dare una rappresentazione completa e corretta della notizia.

Chi dunque tenta di sottrarsi alla tentazione di indossare la veste di giornalista-sacerdote, in compenso nel lavoro quotidiano si ritrova attualmente a dover fare il giornalista-accattono: per finalità nobili, magari, di un accattonaggio ammantato di profili non disdicevoli finché si vuole, ma pur sempre (nobile) accattono tra tutte le fonti possibili di una notizia alla quale da giornalista, in molti casi, per legge non potrei e non dovrei accedere. Certo, in prima battuta il problema resta del giornalista, e l'ancoraggio alle sue norme deontologiche gli è sicuramente di grande aiuto. Wittgenstein, racconta un suo biografo, un certo giorno, leggendo una quartina di Longfellow, ne apprezzò il tenore: «Negli antichi templi dell'arte / i costruttori lavoravano con la massima cura / ogni parte minuscola ed invisibile / perché gli dei sono ovunque». Ecco, per un giornalista il «perché gli dei sono ovunque», cioè il richiamo ad un'attenta autodisciplina giornalistica che pervada il lavoro quotidiano finanche negli aspetti magari neppure percepibili dal singolo lettore, trae linfa dalle regole deontologiche della professione, ammesso sempre che lo scriba le abbia introiettate. Però forse non dovrebbero bastare, né ai lettori né agli operatori del diritto. Ai loro occhi, infatti, l'operazione di «nobile accattonaggio» condotta dal giornalista fra tutti i possibili detentori di un briciolo di notizia, e in mezzo alle tensioni e alle trappole che è facile immaginare nel volgere del poco tempo a disposizione, è garantita soltanto dallo scrupolo del giornalista stesso, là dove ci sia e nella misura in cui ci sia. Dipende cioè solo dal giornalista andare a ricostruire tutti i pezzettini del mosaico e non fermarsi soltanto, per comodità o per interesse, ai singoli primi pezzettini che magari alcune fonti sono interessate a dargli; dipende solo da lui dosare il rapporto personale con molteplici fonti in modo tale da trasformarlo nello strumento attraverso il quale proprio il giornalista corretto – lungi dal divenire buca delle lettere altrui – difende se stesso e nel contempo garantisce il lettore dalle operazioni di strumentalizzazione sempre in agguato nel contatto con fonti per definizione tutte non disinteressate. Non s'imbatte infatti mai in «samaritani» l'esperienza lavorativa del cronista giudiziario, più simile (nel rapporto con le varie fonti) a una sorta di «casco blu» in mezzo al fuoco incrociato di chi con spezzoni di materiali di inchieste e processi combatte una «guerra» informativa dalle caratteristiche non dissimili da quelle enucleate dallo storico francese del feudalesimo Marc Bloch (che non a caso fu a lungo soldato nelle trincee 1914-1918) già nel saggio del 1921 «Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra».

2.

Cosa favorisce le distorsioni del processo mediatico.

Se persino gli operatori del diritto accettano questo status quo, determinato dal combinarsi della normativa attuale con le prassi che ne scaturiscono, allora il risultato è che, mentre celebrano un processo ordinario, contribuiscono in realtà a creare le condizioni non per il corretto racconto fisiologico del processo ordinario, bensì per il racconto di un processo mediatico che è tutt'altra cosa, in quanto processo ordinario e processo mediatico hanno caratteri, regole, codici narrativi e ritmi ontologicamente diversi, limpidamente ricavabili dagli studi in questi anni del professor Glauco Giostra e, più di recente, dal lavoro del professor Ennio Amodio sull'estetica della giustizia penale. Il processo ordinario ha un luogo deputato, il processo mediatico è delocalizzato. Il processo ordinario ha un itinerario che è scandito da precise tappe processuali, quello mediatico non ha alcun ordine. Il processo ordinario ha un tempo, finisce in un giudicato e con un giudicato; il processo mediatico invece non finisce mai, come si sperimenta sempre più spesso in tante trasmissioni tv, e addirittura rimette in discussione decisioni che ormai sono definitive. Il processo ordinario ha una velocità da film, il processo mediatico è invece ingrandimento di fotogramma per fotogramma. Il processo ordinario seleziona i

dati su cui fonda la propria decisione; il processo mediatico, al contrario, lavora in un modo bulimico, raccoglie qualunque conoscenza arrivi nel margine di percezione di un giornalista o di un microfono o di una telecamera. Il processo ordinario è fatto di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il processo mediatico è invece un sistema aperto, fatto di regole di inclusione, dove non esistono testimoni falsi, dove non sono arginate le domande suggestive, dove vale tutto. Il processo ordinario ha un assetto accusatorio, il processo mediatico si risolve spesso in un'ottica inquisitoria. Il processo ordinario è presidiato o dovrebbe essere presidiato dalla logica, il processo mediatico è predominato dall'emotività, dall'intuizione, dall'apparente buon senso. L'uno esalta la complessità, l'altro la mortifica nella semplificazione se va bene, se va male nella banalizzazione.

2.1.

Al mercato nero vince sempre il più scorretto.

Se questo è il processo mediatico, in esso nessuno si salva: qui vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso che vuole usare i giornalisti; ma vince anche l'avvocato più aggressivo e scorretto; vince l'imputato (sia concesso l'errore) più «eccellente», vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; e vince il giornalista più spregiudicato. Con un risultato (e qui è ancora Giostra ad aver additato il rischio) micidiale anche sul modo in cui in una collettività democratica viene amministrata la giustizia. Nella fisiologia la collettività elegge i propri rappresentanti, i quali fanno leggi che vengono applicate dai magistrati in un modo che viene raccontato dai giornalisti ai cittadini: se il modo in cui viene applicata la legge non soddisfa la collettività, la collettività può chiedere ai propri rappresentanti alcune riforme. Ma nel momento in cui la rappresentazione dell'amministrazione della giustizia è falsata, nel momento in cui il racconto della giustizia somiglia a quello del caldo nei Tg estivi, per cui c'è la temperatura vera e poi c'è la temperatura «percepita», «ci sono 25 gradi ma è come se fossero 35», nel momento insomma in cui la collettività si fa un'idea dell'amministrazione della giustizia sulla base della giustizia «percepita» attraverso il racconto falsato dal modello del processo mediatico, ecco allora che la collettività - Giostra lo avverte da anni - finirà per invocare o per accettare riforme su una realtà che non esiste. Esattamente quello che da anni, e ancora adesso, sta accadendo nella legislazione in tema di giustizia.

2.2.

Il falso rimedio degli uffici-stampa.

C'è un rimedio a queste distorsioni? Da più parti, spesso autorevolmente dall'interno della magistratura ma non di rado persino con il favore di larga parte della categoria giornalistica, si raccomanda l'istituzione di uffici-stampa in seno a Procure e Tribunali: un metodo che postula sia l'autorità giudiziaria a valutare la sussistenza dell'interesse pubblico a una notizia, esplicita l'intenzione di dare univocità di indirizzo alla dazione di informazioni giornalistiche centralizzate in capo al Procuratore, e teorizza che esse debbano servire all'autorità giudiziaria e non viceversa. Può darsi che sia un sistema efficace per la "copertura" della routine giornalistica di base, un po' come il "mattinale" di Questura per la cronaca nera, a mo' di allerta per le agenzie di stampa e le tv. Ma fuori da questa limitata dimensione, più che un toccasana il metodo ufficio-stampa appare contraddittorio, inutile, controproducente e insostenibile. Contraddittorio perché, se si crede alla funzione di controllo dei mezzi di informazione rispetto all'attività giudiziaria, allora è ben dura convincersi del fatto che sia buona cosa che il soggetto controllato scelga se e che cosa dire al controllore. Inutile perché, siccome nella pratica si risolve in una comunicazione di natura puramente burocratica, data per lo più in maniera ermetica e incompleta, essa non calma affatto il mercato selvaggio della notizia, ma anzi lo esaspera, spingendo i giornalisti che sono andati a prendere il comunicato del magistrato, e che non vi hanno trovato nulla di quanto cercavano, a cercare quello che non c'è in maniera ancora più aggressiva. Controproducente perché, nel cercare di rimediare a una distorsione, ne introduce un'altra: un procuratore capo che fa la selezione preventiva di quello che eventualmente deve o non deve entrare nel circuito mediatico, con lo spostamento (ma solo questo) del soggetto che

apre o chiude il rubinetto delle notizie. Senza contare che il metodo ufficio-stampa sembra insostenibile anche da un punto di vista sociale per una ragione di tempo, o meglio di sfasatura fra i tempi dell'accertamento giudiziario e i tempi invece del racconto dell'accertamento giudiziario. Sarebbe rassicurante coltivare l'aspettativa accarezzata da tanti magistrati, avvocati, politici: e cioè, quando comincia un'inchiesta, scriverne niente fin quando non sia finita e forse addirittura fino al processo: niente stress, niente problemi, niente querele, niente rischi di fare male alla gente..., solo che non si può: se uno viene arrestato, non siamo nel Cile di 30 anni fa, non è che si possa dire ai lettori "ve lo spieghiamo tra sei mesi perché Tizio è stato arrestato": a voler sapere come, quando e perché sia stato arrestato, sono il suo vicino di casa, il suo datore di lavoro, il padre della compagna di scuola di sua figlia, e tutti hanno diritto di sapere e di farsi un'idea, nei limiti del possibile, sulla fondatezza o meno di quell'arresto. Lo stesso vale per indagini che coinvolgano persone che hanno un rilievo pubblico, rispetto alle quali non si può posticipare l'informazione all'esito del giudizio, tanto più in quanto il piano del giudizio penale non può e non deve essere l'unica griglia di valutazione per i cittadini nel momento in cui assumono le proprie determinazioni: il cittadino vota "oggi", "oggi" deve decidere se e come orientare i propri investimenti, e non può attendere che fra 8 anni ci sia la sentenza passata in giudicato sul tal politico o sul crac di quella società quotata in Borsa, ma deve avere, nei limiti possibili e con tutte le approssimazioni possibili, qui e adesso, la disponibilità di alcune notizie. Idem per il cittadino nel suo essere di volta in volta contribuente, paziente di un ospedale, studente o insegnante, imprenditore o dipendente o sindacalista, consumatore, utente di servizi pubblici: e in tutti questi ruoli ha bisogno di avere "adesso", un adesso che poi può essere contrattato nei suoi termini specifici ma che deve comunque essere "adesso" e non misurato in anni, le notizie di interesse pubblico sulle quali formare il proprio convincimento.

3. L'accesso diretto agli atti come riduzione del danno.

Si può forse allora provare a suggerire di inoculare un possibile vaccino che, sulle prime, potrà apparire un po' scioccante. E per tale motivo richiede a chi legge di considerarlo appunto come un vaccino, ovvero come qualcosa che sulle prime può dare l'impressione di far salire la febbre, ma che poi alla lunga serve a combattere un'infezione; e di pazientare un poco per poter valutare fino in fondo anche gli effetti benefici che questo sistema avrebbe non tanto per chi fa il lavoro di giornalista o per gli stessi operatori del diritto (avvocati-magistrati-investigatori) ma soprattutto per i lettori, e più ancora per i cittadini coinvolti nelle indagini, sotto il profilo della riduzione del danno già inevitabilmente connesso al coinvolgimento in una vicenda giudiziaria.

Ci si può cioè chiedere – interrogativo che ho iniziato a proporre al convegno Anm del 2006 a Napoli su «Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni» -- se non sia possibile trovare (studiando insieme come) un punto di equilibrio attorno alla ipocrita attuale distinzione normativa tra segreto d'indagine e fine del segreto ma non fine della non pubblicabilità, e dell'ancor più ipocrita balletto tra atto, stralcio parziale, riassunto, contenuto. Una sorta di baratto: il giornalista rinunci alla pretesa del "tutto e subito" anche nell'area presidiata da un segreto interno che intanto venga però normativamente ristretto e precisato, in cambio del fatto che a determinate scadenze temporali e procedurali, molto ravvicinate rispetto allo svolgersi degli avvenimenti e alle singole tappe d'indagine portate a conoscenza degli interessati, egli venga equiparato alle parti coinvolte nel procedimento sotto l'unico profilo dell'essere ammesso a un accesso diretto e legittimo (non da accattone più o meno nobile e più o meno scrupoloso) agli atti del procedimento in tutte le fasi nelle quali sostanzialmente questa circolazione già di fatto esista, sebbene oggi in misura pericolosamente incompleta e imprecisa.

3.1. *Sbiancare il finto proibizionismo.*

E' il caso, ad esempio forse più comprensibile, delle ordinanze di custodia cautelare. Oggi cosa succede? Quando vengono arrestate alcune persone, dopo qualche giorno c'è un Tribunale del Riesame che valuta i ricorsi presentati dai difensori degli arrestati. Al Tribunale vengono

trasmessi tutti gli atti d'indagine alla base degli arresti. Il giornalista "accattone" oggi che fa? Comincia a fare il giro di tutte le possibili fonti detentrici di quegli atti o delle notizie contenute in quegli atti, colleziona le singole tessere del mosaico che riesce a ottenere nei vari rapporti personali con le sue fonti, e alla fine ha più o meno l'ordinanza cautelare e gli atti allegati. Ma, si badi, ora come ora la completezza o meno dipende solo dal giornalista, dalla sua iniziativa, dal suo scrupolo: se il giornalista è scorretto o sciatto o pigro, e si ferma solo al primo pezzo di storia che gli dà una fonte interessata, gli sfuggiranno dei particolari che magari sarebbero invece rilevanti per la cronaca, che trasformerebbero la notizia, che la contestualizzerebbero, che metterebbero a fuoco in maniera più corretta le posizioni delle varie persone coinvolte, tutte cose che non arriveranno mai ai lettori nel momento in cui invece sarebbe importante che ci arrivassero. È allora così scandaloso contemplare che, nelle varie fasi nelle quali oggi gli atti sono sostanzialmente pubblici per il tipo di circolazione che cominciano ad avere (ma nella clandestinità del finto proibizionismo) tra avvocati-magistrati-investigatori, sia possibile riconoscere ai giornalisti un accesso diretto e trasparente agli atti, con modalità nel dettaglio da mettere a punto? In fondo sarebbe anche un modo per far sì che il giornalismo mutui almeno un poco il proprio statuto dalla scienza, dove, se un ricercatore espone su una rivista scientifica una propria scoperta, tutti gli chiedono i dati per poter fare le controprove e verificare se abbia ragione oppure se sia impazzito o ancora se sia un cialtrone: ecco, questo riflesso oggi non esiste nella cronaca giudiziaria. I lettori non sono in grado, leggendo il giornale, di capire quali siano state le fonti del giornalista e quindi se egli ne abbia fatto un uso giusto e corretto. I giornalisti non dovrebbero avere paura di questa discovery, non è detto che sempre e a tutti i costi ci si debba rifugiare nell'obbligo di proteggere la fonte: certo, oggi si deve per forza farlo, a regime vigente si deve proteggere la fonte finché in un sistema di proibizionismo è l'unico obolo che permette al giornalista di "vedere" qualcosa: ma se si uscisse da questo sistema di finto proibizionismo, e si introducesse un accesso diretto e trasparente alle fonti di informazione giudiziaria, allora l'indicazione del percorso logico e fattuale che porta una notizia sul giornale sarebbe nella maggior parte dei casi non solo consigliabile, ma persino doverosa.

4. Le obiezioni possibili all'accesso diretto. Per prima cosa, la "verginità cognitiva" del giudice.

Un buon metodo è anticipare le obiezioni, da affrontare volentieri a condizione che muovano da un presupposto di realtà (misurato cioè su cosa oggi accade davvero) e in una ottica di riduzione del danno (nessuno potendo seriamente pensare di avere una ricetta magica che sani del tutto le patologie in questo settore).

Sicuramente, per iniziare, vi sarà chi lamenterà la possibile compromissione della "verginità" cognitiva del giudice. Ma a parte la sua impraticabilità (e persino ormai imprevedibilità) nell'esperienza concreta quotidiana; a parte l'impostazione della Cedu per la quale almeno i giudici professionali sono perfettamente attrezzati per non essere influenzati; e a parte la conferma di questo assunto che si può indirettamente ricavare dalle decisioni con le quali la Cassazione ha respinto ancora di recente talune richieste di spostamento di sede di un processo (come ThyssenKrupp da Torino o Forteto da Firenze) con l'argomento (n.23962 del 12 maggio 2015) che «le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice, abituato a essere oggetto di attenzione e critica senza che per ciò solo ne resti menomata la sua indipendenza di giudizio o minata la sua imparzialità»; a parte tutto ciò, l'idea che la corretta formazione del convincimento del giudice sia compromessa da una superficiale anticipata conoscenza mediatica di atti appare argomento zoppicante se solo si pone mente al fatto che ad esempio già le intercettazioni (come tutti gli atti irripetibili) entrano per legge a far parte del fascicolo del dibattimento.

4.1. Il "colpevolismo".

Seconda possibile obiezione è che, in caso di accesso diretto del giornalista agli atti, si finirebbe per incentivare approcci colpevolisti. E qui sono tre i possibili contro-argomenti. In-

tanto si potrebbe agevolmente stilare un elenco di politici di qualunque schieramento sui quali nel passato più o meno recente si sono imbastite grandi campagne accusatorie da una parte e speculari grandi campagne innocentiste dall'altra, peraltro spesso con pari uso di falsità. Poi va rammentato anche che, a proposito della separazione delle carriere tra pm e giornalisti ironicamente auspicata da Luciano Violante, e dell'altrettanto canzonatorio accento talvolta posto sulla retorica del giornalista come «cane da guardia della democrazia», se è verissimo che esistono giornalisti «cani da salotto» al docile guinzaglio delle Procure, esistono però anche «padroni» dei «cani da salotto» che (proprio nell'attuale regime di finto proibizionismo sui segreti processuali) neanche hanno avuto bisogno dei loro «cani da salotto» per disporre sottobanco di un atto giudiziario segreto, ricevuto direttamente nel loro non metaforico salotto di casa e recato in dono dalla Procura (o più precisamente dalla società privata che faceva le intercettazioni per conto della Procura): come nel celeberrimo caso nel 2005 di un'intercettazione in quel momento segreta, non depositata agli avvocati di una indagine sulle scalate bancarie, nemmeno ancora trascritta ai pm, per giunta penalmente non rilevante, eppure guarda caso usata poi sotto elezioni da un «cane da salotto», sul giornale edito dal «padrone» del «cane da salotto», contro l'avversario politico del «padrone» del «cane da salotto». Infine, la tesi secondo la quale l'attenzione mediatica su una vicenda processuale sarebbe per forza e sempre nociva per l'imputato, nonché inquinante appunto l'orizzonte cognitivo dei giudici, è contraddetta persino da sentenze definitive che in casi ipermediatizzati hanno argomentato l'esatto contrario: nel caso di Cogne, ad esempio, la Cassazione nel 2008 ha rilevato come «il segnalato interesse mediatico, in larga parte ricercato, propiziato e utilizzato dalla stessa imputata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali delle difese e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, ben al di là di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è dunque mai risolto in un decremento delle facoltà difensive dell'imputata ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione del convincimento dei giudicanti». Esperienza dunque tutt'altro che negativa, richiamata poi dalla Cassazione anche nella sentenza su Garlasco: «La difesa lamenta che l'attenzione mediatica avrebbe danneggiato l'imputato, ma non dice che è stata dal medesimo stimolata in molteplici occasioni (numerosi gli interventi sui media dell'imputato, dei suoi difensori e di vari commentatori che ne hanno preso le difese) e che ha ottenuto, a dire il vero, un effetto opposto a quello lamentato, come già rilevato dalla Suprema Corte in altra occasione a fronte di doglianze pressoché analoghe». (appunto il caso Cogne).

E se spietata non deve mai cessare di essere la vigile autocritica dei giornalisti, talvolta varrebbe però la pena anche di rimarcare – specie a coloro che pigramente gli rimproverano sempre e solo un fiancheggiamento colpevolista delle tesi accusatorie - i casi nei quali proprio l'intervento dei giornalisti ha sensibilmente concorso a mostrare le lacune di accuse inizialmente roboanti e a sottrarre innocenti alle conseguenze di queste illusioni ottico-giudiziarie. E' stato un sito online di giovani cronisti siciliani a mostrare come l'apparente «passaporto» dello Stato Islamico rilasciato dal «Governatorato della Svezia», elevato (in conferenze stampa in pompa magna e in libri di procuratori alla moda) al rango di prova regina dell'affiliazione jihadista di un ventenne siriano arrestato dopo lo sbarco in barcone a fine 2015, in realtà fosse solo una beffarda parodia online dei tagliagole dell'Isis messa in circolazione su Internet da un musicista siriano curdo stabilitosi in Svezia (chiarimento che ha non poco contribuito all'assoluzione dopo 15 mesi di custodia cautelare del giovane per il quale era stata chiesta una condanna a 4 anni per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale). E a salvare nel 2015 un giovane marocchino dall'extradizione chiesta dalla Tunisia quale corrispondente dei 24 assassinati nella strage del Museo del Bardo erano stati (prima ancora dei pm che poi scoprirono pure un equivoco sulle telefonate partite dal suo cellulare e ne chiesero l'archiviazione) proprio i cronisti che il giorno dell'arresto erano andati nella scuola di italiano frequentata dal marocchino nell'hinterland milanese, accorgendosi che dal registro il giovane risultava presente in una data e in orari incompatibili con la strage.

4.2. *Le persone estranee alle indagini.*

La terza obiezione all'idea di un accesso diretto e trasparente agli atti da parte del giornalista verte solitamente sui "terzi", e cioè esprime timori per le circostanze che il giornalista verrebbe ad apprendere su persone estranee al merito delle indagini (come se già oggi non le apprendesse comunque in egual misura ma a spizzichi e bocconi nella clandestinità): chi la muove, infatti, postula in sostanza che non si dovrebbe mai scrivere di persone terze rispetto agli indagati di un procedimento giudiziario. Per la verità, già il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», del 19 febbraio 2016, all'articolo 6 ammette: «La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». E «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica», il che significa per converso che essa può invece restringersi se ha rilievo sul loro ruolo pubblico. E non c'è bisogno di scomodare i punti cardinali del mestiere di giornalista se persino la Cassazione civile ha avuto modo nel 2014 di esplicitamente escludere questa sorta di ventilato coprifuoco sui terzi, peraltro in un caso molto delicato (III sezione, n.21404, 10 ottobre 2014) di intercettazioni di una inchiesta nella quale, senza rilevanza penale, una conduttrice tv discuteva del timore di essere sostituita in ragione o meno di un favore sessuale: «Non è sostenibile in linea generale che, quando in un atto processuale non coperto da segreto secondo le regole del codice di procedura penale, risulti contemplato un fatto o una notizia che sia relativa a persona che non sia in esso coinvolta come "parte", e che siano potenzialmente lesivi del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri interessi primari, automaticamente si debba ritenere che l'esercizio del diritto di cronaca riguardo al processo debba avvenire per ciò solo omettendo qualsiasi riferimento a detta persona, perché il suo coinvolgimento in quella veste comporterebbe di per sé la carenza dell'interesse pubblico del lettore alla conoscenza di ciò che lo riguarda. Occorre provvedere invece sempre a un accertamento concreto dell'esistenza o meno di tale interesse, che può dunque sussistere anche se l'informazione emergente dall'atto concerna persona non coinvolta». E questo perché «la conoscenza dell'esercizio della pretesa punitiva penale e delle sue modalità è (data l'invasività e la pervasività della giurisdizione penale) correlata per definizione all'interesse pubblico».

4.2.1. *Le persone estranee alle indagini: qualche esempio.*

Può forse essere utile, a questo punto, calare queste considerazioni teoriche in qualche applicazione pratica assurda alla ribalta delle cronache. Esempio 1, gli sms sentimentali nel 2005 tra un noto immobiliare indagato e una famosa attrice all'epoca a lui legata: erano entrambe personalità pubbliche per le rispettive professioni, ma i messaggi non avevano rilevanza penale per l'indagine sulle scalate bancarie né interesse pubblico per la collettività, quindi non c'era motivo di scriverli, e difatti (ma questo molti lo dimenticano o lo ignorano quando citano sempre questo caso) il quotidiano nazionale romano che li pubblicò fu poi sanzionato dal Garante della Privacy. Esempio 2, i tabulati e le intercettazioni sulle presenze notturne di una minorenni nella residenza dell'allora premier: la materia riguardava la vita privata, ma aveva rilevanza penale (essendo il presupposto dell'imputazione di prostituzione minorile), e comunque era di interesse pubblico sotto il profilo della potenziale ricattabilità del premier, quindi assolutamente da scrivere. Esempio 3, nella medesima inchiesta a un certo punto tra gli atti depositati comparve un diario sequestrato a una seconda ragazza minorenni all'epoca dei fatti, la quale sotto forma di sceneggiatura descriveva in alcune pagine le minuziosamente dettagliate performance sessuali che ella asseriva di aver realizzato con il premier: qui i giornali si differenziarono, alcuni riportarono il diario nel dettaglio, con l'argomento che esso figurava tra gli atti del processo, altri (più convincentemente) valutarono al contrario che nella descrizione minuziosa delle presunte pratiche sessuali non vi fosse interesse pubblico per la collettività, e che quella descrizione oltrepassasse il limite della essenzialità della notizia che andava invece data perché di interesse pubblico, e cioè la notizia che esisteva un'altra minorenni la quale in

un diario affermava di avere avuto rapporti con il premier. Esempio 4, le intercettazioni tra Craxi latitante in Tunisia e una attrice, depositate e in parte utilizzate dal pm nella requisitoria di un processo di Mani pulite: riguardavano per lo più rapporti personali privati, il loro dettaglio non aveva rilevanza penale, non avevano interesse pubblico, e infatti a causa della loro pubblicazione non è strano che nel 2003 la Cedu abbia condannato l'Italia (soprattutto sotto il profilo della mancata attivazione di una successiva ricerca di responsabilità). Esempio 5, le intercettazioni che in una inchiesta in materia ambientale colsero il compagno (indagato) di una ministra utilizzare questo legame per accreditarsi presso aziende che dipendevano dalle decisioni della ministra: il fatto che il compagno sia poi stato archiviato non toglie che fosse allora di interesse pubblico e non cancella che resti ora di interesse pubblico, e quindi convintamente meritevole di pubblicazione, la notizia dello sfruttamento del ruolo della ministra da parte del suo compagno. Esempio 6: le intercettazioni, non penalmente rilevanti per i due interlocutori imprenditori indagati invece nel cuore dell'inchiesta su alcuni appalti pubblici, dalle quali era emerso che un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, «terzo» non indagato, avesse soggiornato in una lussuosa vacanza in albergo a spese di uno dei due interlocutori dell'intercettazione: non c'era rilevanza penale, ma c'era l'interesse pubblico alla pubblicazione, peraltro indirettamente confermato dalla sua scelta di dimettersi dopo la pubblicazione. Esempio 7, gli interrogatori dell'inchiesta sulle minorenni che si prostituivano in un quartiere centrale di Roma: c'era la rilevanza penale per i clienti e gli sfruttatori, c'era senz'altro l'interesse pubblico attorno a questo fenomeno che in più lambiva le scuole, ma in presenza di minori sarebbe bastato, pur nello scrivere queste notizie, non indicare i nomi e inoltre depurare tutti quegli elementi che seppure indirettamente consentissero l'identificazione delle ragazzine (peraltro va ricordato che le norme deontologiche sul trattamento delle notizie sui minori bocciano anche l'uso dell'espressione «baby-squillo» negli articoli e nei titoli).

5.

Rilevanza penale o interesse pubblico.

Anche solo già in questa breve casistica risalta quale sia il vero punto di attrito, non trattabile dai giornalisti, rispetto a pressoché tutti i tentativi di riforma di questa materia: il rifiuto della «rilevanza penale» come unico parametro per la liceità di una cronaca giudiziaria, e – a sua volta come in una matrioska – l'identificazione di cosa si debba invece intendere per notizia di «interesse pubblico» e di quale sia il soggetto legittimato a operare questa valutazione. Non a caso anche la delega contenuta nella riforma del processo penale si propone di vietare la pubblicazione di «comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale» e tutelare «la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento». Ma intanto, per cominciare, conviene a provare a prendere sul serio e alla lettera i rigidi fautori di questo criterio della rilevanza penale: cosa vorranno mai che si intenda per penalmente rilevante? Solo ciò che è condensato in un capo di imputazione? O anche la descrizione dei fatti contenuta nel documento (un'ordinanza cautelare, un decreto di perquisizione, un sequestro, un invito a comparire) che comunica e veicola quella contestazione? O anche ciò che non sta nell'imputazione e neppure nel testo del documento, ma che sta negli atti allegati per legge a quel documento (come trascrizioni di intercettazioni o verbali di interrogatori non necessariamente richiamativi)? O anche ciò che non sta nell'imputazione e neppure nel testo del documento e nemmeno negli atti allegati ma che sta magari «sparso» in quella parte di atti depositati allo stato più «brado» (come brogliacci di intercettazioni, tabulati telefonici, corrispondenza mail, materiali sottoposti nel tempo a sequestro)? E qualunque sia la risposta, si vorrà intendere solo la formulazione cristallizzata nella fase finale del procedimento, oppure anche quella mutevolmente intermedia che ha via via preso corpo ad esempio nelle richieste (dei pm) e nei decreti (del gip) di proroga delle indagini o di proroga delle intercettazioni? Troppa acqua, e troppo fluida, perché un recipiente «forzato» riesca a trattenerla. Senza contare – e questa è la seconda e dirimente osservazione sul punto – che chi decide che cosa sia o non sia «interesse pubblico», assumendosene ovviamente la responsabilità, può essere solo il giornalista. E non lo dice un giornalista per provocazione: lo testimonia la casistica della Cedu, ad esempio e con particolare evidenza nella causa Furst-Pfeifer contro Austria del 2016, nel quale la Cedu ha bocciato il ricorso di una psichiatra, sovente nominata consulente dei minori dall'autorità giudiziaria, che chiedeva la condanna dei giornalisti che avevano scritto un articolo sulla sua salute mentale. Dunque in teoria c'erano tutti gli estremi valorizzati

dai fautori del coprifuoco: la signora era «terza», non era parte di un processo nel quale quelle informazioni potessero essere penalmente rilevanti, non era un personaggio pubblico, e per giunta era stato diffuso il più sensibile (la salute) dei dati sensibili per la sua privacy. Eppure la Cedu ha rigettato il suo ricorso, ha bilanciato anche qui il suo diritto alla reputazione e alla privacy con il diritto della collettività a ricevere informazioni di interesse generale, ha valutato che in quel caso fosse interesse di tutti sapere se la consulente giudiziaria per i minori maltrattati possedesse o meno i requisiti psicologici adatti, e ha così rimarcato che anche un privato, pur non essendo personaggio pubblico come un politico, se agisce quale funzionario pubblico può vedere ristretto il perimetro della propria privacy in quell'ambito.

5.1. *L'accesso diretto agli atti come medicina per cinque malattie.*

Già si affaccia un ulteriore tipo di obiezione, del tutto comprensibile se misurata su taluni terrificanti misfatti giornalistici: si può mai lasciare alla gestione del giornalista il delicatissimo bacino informativo contenuto in ogni procedimento giudiziario? Per provare a rispondere – sempre in un'ottica non di inesistente miracolosa ricetta ma di realistica riduzione del danno al confronto con il Far West attuale -, il qui proposto «antidoto» va saggiato in rapporto ad almeno cinque delle «malattie» che potrebbe curare e che oggi molti denunciano come la «peste» della cronaca giudiziaria. Primo: se tutti i giornalisti accedono lecitamente alle stesse carte, allora non ci sarà più privilegio possibile per nessuno, si spezzerà quel rapporto incestuoso tra magistrato e giornalista (ma in realtà, più in generale, tra singola fonte e giornalista) che da più parti viene temuto e giustamente criticato: non c'è più niente da «scambiare», il giornalista ha già un accesso trasparente a quello che deve poi raccontare ai lettori, è tutto alla luce del sole, non ha più bisogno di doversi difendere (con le sue regole deontologiche) dalla tentazione di scambiare alcunché con nessuno. Secondo: se tutti i giornalisti accedono in trasparenza alle stesse carte, allora il lettore non si gioverà della gara giornalistica tra chi è più introdotto con il pm, con l'avvocato, col cancelliere, col gip, col poliziotto di turno, ma della competizione su chi è più bravo ad analizzare gli atti, a fare i collegamenti, a metterne in luce pecche e punti di forza, su chi è più profondo, più accurato, più bravo a scrivere. Terzo: si produrrebbe anche un effetto di ecologia professionale a beneficio dei lettori. Perché, se tutti hanno tutte le carte, tra i giornalisti non c'è più spazio per gli «inventori». E chi inventa viene subito scoperto. E chi abusa del proprio potere viene subito sanzionato dalla sanzione peggiore che ci sia per un professionista della comunicazione, cioè dalla lesione della propria reputazione di fronte ai lettori nell'ambito del lavoro. Quarto: se tutte le carte sono trasparentemente sul tavolo, ne otterranno un beneficio anche gli operatori del diritto, liberati da quelle «campagne» che li accusano appunto di fare politica attraverso le indagini (se inquirenti) o le strategie difensive (se imputati o avvocati): non si potrà più credibilmente tacciare questa o quella iniziativa giudiziaria di essere rossa, nera, gialla o verde, perché appunto saranno a disposizione gli atti di quella specifica «puntata» della storia, e da essi si potrà verificare su cosa poggia o su cosa traballi quella certa iniziativa giudiziaria. Quinto: chi a parole teme la possibile invadenza delle proprietà dei mezzi di informazione sulla libertà e sull'indipendenza dei giornalisti, dovrebbe concordare sul fatto che questo sistema offrirebbe ai giornalisti un'arma di difesa in più. Infatti, anche qui, se in una certa fase tutti hanno legittimo accesso a tutti gli atti, i giornalisti possono dire ai loro editori: «Caro editore, non possiamo non pubblicare questa notizia, perché, se noi non la scrivessimo, domani saremmo gli unici a non averla scritta, e faremmo la figura di quelli che non l'hanno scritta in quanto amici del padrone o dei suoi amici».

5.2. *Il contesto disciplinare.*

Peraltro i giornalisti si sono già autonomamente dati delle coordinate deontologiche che, se intimamente assimilate prima ancora che solo formalmente rispettate, attutirebbero almeno le più crude asperità della cronaca giudiziaria. Il «Testo unico dei doveri del giornalista», che approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016 recepisce 13 Carte di settore, all'articolo 8 indica che il giornalista «rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza, in caso di assoluzione o proscioglimento ne dà notizia sempre

con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». E all'articolo 9: «Rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica, nel caso in cui ciò si riveli impossibile ne informa il pubblico; rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, in tutti gli altri casi le cita sempre; non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento». E all'articolo 3: «Rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti».

6.

L'unica sanzione davvero efficace? La sanzione reputazionale.

Non priva di pregio resta tuttavia la critica che nell'attuale asticella della giustizia disciplinare «domestica» dei giornalisti ravvisa un corporativo difetto di incisività, e dunque paventa che si rischi molto a lasciare presidiare da un arsenale disarmato la sanzione di scorretti utilizzi giornalistici delle informazioni processuali. Eppure, se ci si fa mente locale, sino a pochi anni fa era ad esempio assai frequente leggere sui giornali i nomi o vedere in tv i volti dei minori, evento che per fortuna oggi è invece infrazione assai rara: una positiva evoluzione dovuta non tanto a chissà quali pesanti sanzioni inflitte o minacciate, quanto a evoluzione e maturazione del costume giornalistico. Come elevarne lo standard anche in altri aspetti delle cronache giudiziarie? Il carcere è incompatibile (salvo che per i «discorsi di odio», e forse in prospettiva per particolari casi di recidiva) con l'indirizzo della Cedu, la cui casistica peraltro boccia anche le sanzioni solo pecuniarie, persino se di modesta entità in termini assoluti ma magari meno modeste se rapportate in concreto ai redditi del giornalista, in quanto potenzialmente in grado di produrre un effetto deterrente sulla libertà di stampa. Premere l'acceleratore sulle multe, oltretutto, in concreto finirebbe con il penalizzare molto più chi sbaglia in buona fede e molto meno i «killer» della notizia adusi a mettere a bilancio il costo della diffamazione che stia a cuore dei loro mandanti. Le sanzioni interdittive sarebbero senz'altro efficaci, ma proprio per questo anche troppo pericolose nella materia della libertà d'espressione. Come uscirne allora? Agendo sulla leva della reputazione, che per un giornalista è tutto perché la credibilità professionale è l'unico suo patrimonio. Assai più costoso e temuto di una sentenza penale di condanna, o di un risarcimento civile inflitto, o di una censura o un ammonimento decisi come giustizia disciplinare, sarebbe il dare ampia pubblicità al tipo di scorrettezza compiuta e alla conseguente sanzione inflitta, se notorie si riuscisse appunto a renderle all'opinione pubblica che legge quel giornale o guarda quel tg. In che modo? Prevedendo che le condanne penali, le sentenze dei risarcimenti civili, le sanzioni disciplinari, i provvedimenti del Garante della privacy, siano obbligatoriamente pubblicati con evidenza sui giornali o nelle tv che le hanno meritate. E siccome è effettivamente improbabile che lo facciano di loro iniziativa, o probabile che lo facciano come usano farlo oggi con le rettifiche a pagina ottomila in corpo minuscolo e oppure alle due di notte in tv, l'idea potrebbe essere quella di prevedere per legge che ciò avvenga quantomeno in una dedicata pagina settimanale sulle testate di carta e in un dedicato spazio settimanale nei tg e nei programmi tv, e comunque in ogni caso in una apposita pagina del sito online delle testate: pagina alla quale rimandi (sempre per evitare che il dato venga furbescamente occultato) una lampeggiante «finestra» pop-up ben visibile a chi apra la home page del sito della testata o veda il tg della testata nel giorno in cui viene «caricata» la sanzione, e una altrettanto lampeggiante finestra pop-up ben visibile a chi cliccasse sul link dell'articolo

o del videoservizio oggetto di sanzione. Il sistema così si autoalimenterebbe, la sanzione avrebbe automaticamente in pancia l'effetto di correzione, che inizierebbe a circolare in maniera molto più diffusa ed efficace, dunque incidendo in misura sensibile sulla reputazione del giornalista o della testata sanzionati, specie se per loro dovessero ripetersi cartellini rossi di questo genere. E, alla fine, omeopaticamente, caso dopo caso, la leva reputazionale spingerebbe ai margini del mercato editoriale i giornali e le testate che oggi costruiscono la propria rendita sul fatto di non pagare pegno di credibilità agli occhi dei propri lettori o telespettatori.

Si può persino prendere in considerazione se questo medesimo obiettivo - e cioè il ristoro della verità per la parte danneggiata dalla cattiva informazione, e il costo di credibilità da far pagare alla reputazione di chi quella cattiva informazione ha praticato - sia raggiungibile anche immaginando una estensione (con alcune opportune modifiche) del ricorso al Giuri d'Onore: cioè dell'istituto attualmente previsto all'articolo 596 del codice penale solo per i casi di ingiuria e diffamazione nei quali l'offesa consista in un fatto determinato, laddove il Giuri d'Onore può essere l'organo giudicante (composto da uno o più membri dispari, nominati dalle parti o dal presidente del Tribunale) al quale la persona offesa e l'offensore concordino di deferire il giudizio (entro tre mesi prorogabili di altri tre) sulla verità del fatto e l'accertamento in via equitativa dell'eventuale danno che ne sia derivato. E' un percorso poco praticato, sia nella teoria (l'Accademia nazionale di scherma da oltre un secolo prevede nello statuto l'istituzione di un giuri permanente autorizzato a esprimersi su questioni in tema di onore e reputazione) sia nella prassi (nell'estate 2016 c'è stato un caso nel quale il comitato esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti ha costituito un Giuri d'Onore per dirimere una controversia tra il direttore di una testata sportiva tv e un suo giornalista), ma potrebbe essere uno strumento potenzialmente adeguato a far risaltare pubblicamente chi abbia offeso chi su che cosa, chi abbia sbagliato e chi sia stato danneggiato in che cosa.

7.

Dove si rischia invece di andare con le norme in cantiere.

La strada verso la quale vanno invece le proposte di legge ormai a un passo dall'approvazione è opposta. E, oltre ad apparire errata, sarà soprattutto velleitaria rispetto all'obiettivo che si propone, se non addirittura ancor più nociva per le persone che vorrebbe tutelare. Si pensi ad esempio a cosa prefigura la delega sulle intercettazioni, contenuta nel ddl Orlando, riguardo alle modalità pratiche dell'udienza-stralcio per la selezione in contraddittorio del materiale penalmente rilevante: guardare ma non toccare, leggere ma non fotocopiare, avvocati che al massimo potranno prendere qualche appunto, in tempi non commisurati alla mole di audio da ascoltare. Ebbene, se sarà così, sarà un film già visto, almeno da chi per mestiere ebbe l'avventura (nel lontano 2007) di assistere all'identico sistema con il quale il Tribunale di Milano ritenne di «garantire le prerogative dei parlamentari e le esigenze del diritto di difesa» degli indagati in una tappa di una inchiesta su due scalate bancarie: la tappa nella quale il gip, dovendo decidere se domandare al Parlamento (come chiesto dai pm) l'autorizzazione all'utilizzazione di 73 intercettazioni indirette di 6 parlamentari, le fece trascrivere a un perito e le mise a disposizione (con le appena ricordate limitazioni logistiche) dei 168 difensori degli 84 indagati: una baraonda che si protrasse per tutti i quattro giorni di questo tipo di udienza, con il cerino rimasto in mano ai giornalisti che - vigendo sempre il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ma in una situazione ibrida né di segreto totale né di trasparenza totale - si ritrovarono a dover galleggiare negli spezzoni di intercettazioni che, veri o falsi, completi o travisati, cominciarono ugualmente a essere fatti circolare (a seconda dell'interesse di cordata, di partito, di impresa) da questa o quella persona fra le ormai non più poche (indagati, avvocati, magistrati, finanziari, periti, cancellieri) che da quel momento potevano contare sul fatto che tutti gli altri ne fossero stati messi a teorica conoscenza. Con il risultato che gli interlocutori di quelle intercettazioni, invece di finire sui giornali una volta sola ma con le loro parole esatte e complete (come sarebbe avvenuto se i giornalisti avessero potuto accedere dall'inizio e in trasparenza ai medesimi atti), finirono ripetutamente maciullati per molti giorni sugli organi di informazione (con l'eccezione di sparuti cronisti che fecero obiezione di coscienza preferendo pagare il pegno del "buco" altrui), e soprattutto sempre con pezzi di frasi sbagliate-equivocate-decontestualizzate per come venivano riferite da chi aveva interesse a ritoccarne il senso.

E sempre da artigiano della cronaca giudiziaria, da metalmeccanico di questo genere di

notizia, da tuta blu dell'informazione processuale, il cronista può forse permettersi poi di mettere sull'avviso che il sistema contemplato dal ddl per il trattamento delle intercettazioni finirà anche per allargare in maniera insostenibile la forbice tra chi avrà i soldi per rendere effettiva la propria conoscenza delle intercettazioni passibili di incidere sulla propria posizione, e chi invece non avrà i soldi per curare questo aggiuntivo aspetto cruciale della propria difesa. Lo rende intuibile un calcolo banalmente aritmetico, e cioè l'esempio di un processo milanese per corruzione, di quelli non bagatellari ma nemmeno mastodontici, come ce ne sono di frequenti in questa materia per sforzi e tempi profusi nelle indagini: centinaia di migliaia di fomie relative a diversi Rit, 715 giorni di registrazione, pari a 10.000 ore trasfuse in 91 Dvd e riassunte in 32.000 pagine di brogliacci. Costo difensivo per il cliente: 1.500 euro alla settimana per sei mesi, totale 80.000 euro. Chi si potrà permettere standard del genere?

8. Giornalista “specie” da proteggere.

Nel dibattito pubblico, invece, sembra proprio che non si riesca ad andare oltre le doglianze incrociate tra chi ritiene troppo blande le pene per i giornalisti e chi all'opposto grida all'intimidazione ogni volta che un giornalista venga appena lambito da un accertamento. E' un braccio di ferro stucchevole, uno di quelli nei quali ciascuno ovviamente valorizza i “muscoli” statistici che più confermano la propria tesi: i giornalisti, ad esempio, traggono da «Ossigeno» (l'osservatorio di Ordine e Federazione della stampa) una elaborazione 2016 su dati ministeriali dalla quale risulterebbero in un anno 475 condanne penali di cui 320 a sanzioni pecuniarie e 155 a pene detentive per complessivi 103 anni di reclusione, richieste di risarcimenti in media sui 45,6 milioni l'anno, e 54 milioni l'anno di spese legali dei giornalisti per la difesa. In verità, più del tira e molla sui numeri, gioverebbe essere molto laici e, per cominciare, dissociarsi dal troppo comodo modello di giornalista che prima scrive le cose e poi, invece di assumersi le responsabilità che sperabilmente abbia soppesato prima di scrivere, piagnucola di fronte alla reazione. Però poi non è proprio vero che, come si sente spesso argomentare, la questione stia solo nella modesta entità dell'oblazione da 130 euro o giù di lì per la pubblicazione arbitraria (cioè con troppi virgolettati) di atti giudiziari non più coperti da segreto interno.

8.1. *Liti temerarie.*

Intanto c'è un problema già nella totale infondatezza della maggior parte delle azioni civili che vengono intentate ai giornali con richieste di risarcimenti danni che ormai viaggiano tranquillamente intorno ai 100.000, 500.000, 1 milione di euro. Tutte denunce campate in aria, perché uno che scrive le notizie esatte nel modo giusto sa di non incorrere in alcuna conseguenza, e i primi a sapere che siano cause campate per aria sono proprio quelli che le intentano. Però sanno anche che, se fanno una causa da 1 milione di euro di richiesta, il giornale dovrà accantonare un po' di soldi teoricamente per quel rischio, e pagare bravi avvocati, e imbarcarsi in anni di cause: fa già fatica a tenere botta un giornale grande che abbia la fortuna di potersi permettere un ufficio legale competente ed efficiente, figurarsi un giornale medio, non parliamo poi di un giornale piccolo o di una cooperativa o di una tv locale o di una agile testata online. Sicché forse in prospettiva potrebbe avere un senso da un lato riequilibrare il braccio di ferro tra attore e convenuto. Ad esempio rafforzando l'odierno ancora limitato spettro normativo di sanzioni per liti temerarie, e cioè introducendo per l'attore il rischio di dover corrispondere al convenuto, nei casi in cui la sentenza ravvisi l'assoluta strumentalità dell'azione intentata, una ragionevole ma incisiva percentuale della richiesta danni che egli aveva proposto; e dall'altro lato istituire un fondo di garanzia che – alimentato dagli introiti di queste multe per liti temerarie – sia in grado di anticipare le spese di difesa quantomeno ai giornalisti sprovvisti di copertura finanziaria nelle proprie testate.

8.2. *Imputazioni “creative”.*

Poi non va sottovalutato tutto quel proliferare di iniziative giudiziarie che, poco note perché per lo più ambientate nelle cronache locali, ormai non si sa se classificare come più ottusamente aggressive o più insostenibilmente creative: surreali accuse di ricettazione, incriminazioni per violazione di segreto nonostante gli atti siano già all'avviso di conclusione delle indagini e deposito atti, cervelotiche contestazioni a gruppi di cronisti di concorso in improbabili associazioni a delinquere finalizzate a ipotizzate diffamazioni. Un'imputazione come questa ha bisogno di una notevole dose di “coraggio” già per poter essere messa per iscritto, eppure talvolta viene davvero formulata dalle Procure: perché? Si può credere che questi pm siano degli sprovveduti? Certo che no. Però così facendo possono attivare ad esempio le intercettazioni, che non serviranno a sapere chi abbia dato una notizia a un giornalista, ma serviranno per il futuro a fare terra bruciata intorno al giornalista, e a combattere le piccole guerre di potere all'interno delle forze di polizia e degli uffici giudiziari. La medesima molla spinge quelle Procure che vanno a perquisire redazioni (cosa del tutto legittima se si ritiene che ve ne siano gli estremi di legge) e a sequestrare computer e telefonini (idem) ma che, invece di andare a cercare notizie o files o documenti pertinenti all'articolo sul quale esiste a loro avviso un presunto problema di fuga di notizie, prendono tutto il contenuto del computer o dell'armadio per vedere – pur sapendo benissimo che poi non sarebbe utilizzabile – che cosa vi sia dentro, con chi parli il giornalista, con quali fonti abbia rapporti. La Cedu ha ripetutamente condannato gli Stati che ricorrono al mezzo della perquisizione e del sequestro (specie di pc e telefoni) per aggirare la protezione del segreto professionale del giornalista sulle fonti che gli abbiano chiesto di restare riservate, eppure iniziative del genere continuano ad arrivare al vaglio di Tribunali del Riesame e Cassazione, benché già più volte le abbiano fatte a pezzi spiegando ai pubblici ministeri in questione che forse erano leggermente (e consapevolmente) fuori dall'alveo costituzionale. In compenso il giornalista continua nella realtà a essere considerato come un intruso nelle cronache giudiziarie: l'illuminata convinzione teorica espressa dal professor Renzo Orlandi nel proprio studio, circa il fatto che il diritto di cronaca legittimi il giornalista a chiedere e ottenere l'accesso ad atti (non più coperti da segreto interno) acquisibili da «chiunque vi abbia interesse» in forza dell'articolo 116 c.p.p., nella pratica quotidiana si traduce invece nella frustrazione del rigetto immancabilmente opposto dai giudici ai giornalisti che avanzino questa istanza.

8.3. *Tentazione maximulte e 231.*

Non è un caso che nei più insidiosi progetti di riforma i proponenti abbiano cercato di introdurre non tanto un inasprimento in sé delle somme da pagare come sanzione, ma il loro aggancio al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi nell'interesse aziendale dai dipendenti, attraverso l'estensione anche ai reati-presupposto più tipicamente legati all'esercizio dell'attività giornalistica. Questo orientamento è piuttosto sottovalutato nel dibattito pubblico, forse perché le sue conseguenze indirette, collegate all'accarezzata estensione del perimetro di divieto di pubblicazione degli atti anche a quelli non più segreti e persino nel contenuto, non sarebbero immediatamente percepibili. Poiché l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.550 euro, tradotto in soldoni il riferimento equivarrebbe a stabilire una sanzione da un minimo di 25.800 euro a un massimo di 465.000 euro per le testate a diffusione nazionale. E basta dare un'occhiata ai già malconci bilanci delle aziende editoriali per rendersi conto che un grande giornale potrebbe forse sostenere tre, quattro, al massimo cinque volte in un anno la scelta di pagare il prezzo (“questo” prezzo, 465.000 euro) del dare una notizia – si badi – vera, non più coperta da segreto investigativo, riferita in maniera corretta. Mentre ben pochi giornali o tv di piccole e medie dimensioni, se non alcuno, sarebbero in condizione di mettere in preventivo autentici salassi in rapporto alle proprie dimensioni. Così finirebbe per assumere una rilevanza cruciale il riflesso patrimoniale (per l'editore) di una scelta giornalistica (del direttore e dei giornalisti); e norme di questo tipo avrebbero quindi la conseguenza inevitabile di dare decisiva voce in capitolo alla proprietà dei mezzi di informazione rispetto alla valutazione giornalistica sul dare o non dare una notizia (vera, si ripete qui fino alla noia, e non più coperta

da segreto). Sarebbe il modo migliore per fare accomodare «Il padrone in redazione», parafrasando il titolo di un libro nel 1989 di Giorgio Bocca che però all'epoca si riferiva al peso della pubblicità nei giornali.

Inoltre, se si ampliasse l'illecito amministrativo della persona giuridica ex legge 231 oltre l'odierno perimetro delineato nello studio del professor Carlo Piergallini, l'editore dovrebbe allora aggiornare gli appositi modelli organizzativi idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché prevedere un disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. Ma calato nel peculiare contesto del giornalismo, ciò significherebbe che, quand'anche l'editore fosse un filantropo del tutto disinteressato al massacro del suo portafoglio conseguente a ogni pubblicazione sul suo giornale di una notizia (pur vera, non segreta e corretta, ma rientrante nel nuovo vagheggiato larghissimo perimetro sanzionabile secondo taluni auspici normativi), in forza della legge 231 egli dovrebbe comunque predisporre quei modelli organizzativi atti a impedire che il suo dipendente-giornalista commetta il reato-giornalistico in questione: e come farà? Gli chiederà dove abbia appreso la notizia, con quali fonti l'abbia verificata, come si sia procurato i documenti sui cui si basa? Discuteranno assieme della tempistica giudiziaria in rapporto a quella cristallizzata dalla nuova legge? Si spingeranno a scatenare, insieme agli avvocati e ai consulenti e ai contabili del giornale o della tv, improbabili "brainstorming" destinati a partorire la scelta se pubblicare o no a carissimo prezzo? E tutto questo avverrà dentro o fuori dal contratto giornalistico, in base al quale appartiene solo al direttore (una volta concordato con l'editore l'indirizzo politico della testata) la «competenza specifica ed esclusiva» nel «fissare e impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale» e nell'«adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata nei contenuti del giornale»?

9. **Conclusione: accesso diretto agli atti contro il Far West, oppure smettere di lamentarsi del Far West.**

Perciò la proposta che qui si è sommessamente provato a esporre – accesso diretto e trasparente agli atti, combinato con meccanismi di effettiva pubblicità quale sanzione alla reputazione del giornalista - è forse meno assurda di quanto possa apparire. Certo, è immaginabile che questa soluzione nel contesto attuale sia assolutamente minoritaria e isolata già nell'ambito giornalistico, dove invece prevale la tesi "dura e pura", e cioè il Far West della notizia, in base al quale il giornalista-sacerdote scrive tutto quello che sa perché è suo diritto-dovere e basta. Così come immaginabile è il tenore di talune perplessità, per esempio di chi teme che questo sistema possa gettare nuova benzina sul fuoco di una cronaca giudiziaria talvolta già non rispettosa dei diritti delle persone. Ma chi legittimamente dubita dovrebbe però dimostrare che, con il sistema qui abbozzato per il futuro, il giornalista verrebbe ad apprendere più di quanto già non venga ad apprendere oggi di «contrabbando», nel «Far West» attuale, con il «nobile accattonaggio» descritto prima. Con una differenza fondamentale, però: questa soluzione non getterebbe affatto nuova benzina sul fuoco della cronaca delle inchieste e dei processi, ma userebbe la stessa benzina di oggi in una caldaia però di sicurezza, trasparente, garantita (per così dire) anche nella manutenzione delle regole, mentre oggi questa stessa benzina ribolle in una stufa sprovvista di qualunque valvola di sicurezza che non sia la coscienza personale e lo scrupolo professionale del singolo giornalista all'insegna del «perché gli dei sono ovunque».